Nota prot. n. P440/4106/1 Sott. 34 del 20/03/1997

Installazione di impianti distributori di carburanti in adiacenza a linee ferrate delle Ferrovie dello Stato - Quesito.

Con riferimento ai quesito posto con la nota indicata a margine, relativo alla distanza di sicurezza da osservare tra i serbatoi degli impianti stradali di distribuzione carburanti e le linee ferroviarie, questo Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato.
Si ritiene infatti che tra i depositi di oli minerali e i binari delle linee ferroviarie deve essere rispettata la distanza di sicurezza riportata nella tabella allegata all'art. 39 del D.M. 31 luglio 1934 e in ogni caso la distanza minima di 20 m prescritta dall'art. 41 dello stesso decreto.
Si precisa inoltre che alla luce del disposto dell'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, qualora si tratti di serbatoi fuori terra, la distanza di che trattasi non dovrà essere inferiore a 30 m.